

Sanità

[Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)

16 dicembre 2014

Assicurazioni: arriva il Fondo rischi per le professioni sanitarie

di Rosanna Magnano

Un fondo rischi sanitari presso Consap Spa per i professionisti della sanità che non sono in grado di sostenere i costi di un'assicurazione per motivi di reddito o che sono stati «rifiutati» dal mercato assicurativo, priorità ai giovani (abilitati alla professione da non più di dieci anni) per l'accesso al Fondo, un massimale non inferiore a un milione di euro nella copertura assicurativa dei contratti, possibili convenzioni o polizze collettive. Sono queste alcune delle novità contenute nello schema di Dpr - all'ordine del giorno della prossima Conferenza Stato Regioni del 18 dicembre - sulla disciplina dei requisiti minimi uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189.

La copertura assicurativa, come è noto, è un obbligo imposto a tutti i professionisti, sia dipendenti che liberi professionisti. Obiettivo del provvedimento, alla luce delle difficoltà riscontrate da molti esercenti di trovare sul mercato una polizza adeguata, è quello di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa.

Il Dpr disciplina in particolare la costituzione di un Fondo ad hoc alimentato da un contributo a carico del professionista che fa richiesta di accesso e da un contributo di solidarietà a carico delle imprese di assicurazione che si occupano di danni derivanti dall'attività medico professionale. Definisce il soggetto gestore del fondo e le sue competenze. Fissa i paletti per la revisione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, subordinando la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva.

16 dicembre 2014

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati